

Regolamento d'organizzazione

Lealta Fondazione di libero passaggio

Sommario

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Consiglio di Fondazione
- Art. 3 Amministrazione
- Art. 4 Ufficio di revisione
- Art. 5 Negozi giuridici con soggetti affiliati
- Art. 6 Comunicazione e dichiarazione scritta dei vantaggi patrimoniali
- Art. 7 Altre norme
- Art. 8 Lacune del Regolamento
- Art. 9 Modifiche al Regolamento
- Art. 10 Lingua di riferimento ed equiparazione
- Art. 11 Foro competente e diritto applicabile
- Art. 12 Entrata in vigore

Regolamento d'organizzazione

Visto l'art. 9 dell'Atto di Fondazione della Lealta Fondazione di libero passaggio (di seguito «Fondazione»), il Consiglio di Fondazione emana il seguente Regolamento d'organizzazione (di seguito «Regolamento»):

Art. 1 Scopo

- 1 Il Regolamento disciplina l'organizzazione della Fondazione, nonché i compiti e l'attività degli organi della Fondazione.
- 2 Gli organi della Fondazione sono i seguenti:
 - a) Il Consiglio di Fondazione.
- 3 Per il trattamento di questioni particolari possono, all'occorrenza, essere istituite speciali commissioni. La funzione e le competenze di queste ultime vengono definite nel rispetto del Regolamento d'organizzazione.
- 4 Relazione con gli altri regolamenti
Il Regolamento d'organizzazione costituisce l'ordinamento di base interno della Fondazione e ha la precedenza sugli altri regolamenti.

Art. 2 Consiglio di Fondazione

- 1 Organo supremo
Il Consiglio di Fondazione è l'organo supremo della Fondazione e la rappresenta verso l'esterno.
- 2 Direzione globale
 - a) Ai sensi dell'art. 51a LPP, il Consiglio di Fondazione si occupa della direzione globale della Fondazione, attende all'adempimento dei compiti legali, definisce gli obiettivi e i principi strategici della Fondazione nonché i mezzi per realizzarli.
 - b) Stabilisce l'organizzazione della Fondazione, ne assicura la stabilità finanziaria e vigila sull'amministrazione.
- 3 Composizione
Il Consiglio di Fondazione è composto da almeno quattro membri. Almeno un membro non può appartenere alla fondatrice e non deve essere attivo né nell'amministrazione né nella gestione patrimoniale della Fondazione. Tale membro non deve neppure essere avente diritto economico nella fondatrice né nella azienda a cui è affidata la direzione o la gestione patrimoniale. Questo membro viene eletto dal Consiglio di Fondazione. Gli altri membri sono eletti dalla fondatrice.
- 4 Il Direttore partecipa alle sedute con voto consultivo.
- 5 Tutti i membri del Consiglio di Fondazione, i responsabili degli investimenti e il Direttore sono tenuti all'osservanza del Codice di condotta per la previdenza professionale.

6 Durata in carica

La durata in carica dei membri del Consiglio di Fondazione è di tre anni. Allo scadere del mandato i membri sono rieleggibili.

7 Competenze

Il Consiglio di Fondazione esercita, in particolare, le seguenti competenze:

- Preparazione della seduta ed elezione del Consiglio di Fondazione. Può affidare la preparazione e il disbrigo di affari a uno o più suoi membri oppure all'Amministrazione;
- Disbrigo di tutte le questioni inerenti la previdenza, laddove la legge, l'Atto di Fondazione, il presente Regolamento o il regolamento d'investimento non le attribuiscono a un altro organo;
- Definizione delle persone aventi diritto di firma. I poteri di firma sono sempre collettivi a due;
- Vigilanza in merito alle linee guida OPP 2 e alla performance annua;
- Elezione del Direttore;
- Incarico all'ufficio di revisione, da rinnovare annualmente;
- Affidamento a terzi dell'esecuzione amministrativa della previdenza;
- Emissione di tutti i regolamenti;
- Emissione del regolamento delle indennità e retribuzioni;
- Decisione in merito alla concessione e alla garanzia di prestiti ipotecari;
- Approvazione del rapporto di gestione;
- Definizione dei criteri di ammissione e della strategia commerciale;
- Decisione sull'investimento della liquidità;
- Determinazione dei tassi di interesse sulla liquidità;
- Decisione in merito alle richieste di modifica dell'Atto di Fondazione all'autorità di vigilanza e in merito allo scioglimento della Fondazione;
- Il Consiglio di Fondazione può respingere richieste anche senza motivazione.

8 Principi d'integrità e di lealtà

- a) Il Consiglio di Fondazione ha il compito di vigilare sul rispetto dei principi di integrità e lealtà (art. 48f-48l OPP 2). Prende le misure di carattere organizzativo idonee ad attuare e vigilare su questi principi (art. 49a OPP 2) e sanziona le persone e le istituzioni che violano tali principi.
- b) In particolare si assicura che
 - i) nella nomina o assunzione di un responsabile della Fondazione venga affrontata la questione di possibili conflitti d'interesse;
 - ii) venga periodicamente messa all'ordine del giorno la questione della comunicazione di conflitti d'interesse;
 - iii) i terzi vengano informati sulla comunicazione regolare dei propri potenziali conflitti d'interesse.

9 Sedute e deliberazione

- a) Il Consiglio di Fondazione viene convocato quando necessario dal Presidente, oppure quando un terzo dei membri ne fa richiesta. Ha facoltà di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice dei voti presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio. Le decisioni possono essere adottate all'unanimità anche tramite circolazione degli atti. Le deliberazioni per mezzo di circolare devono essere registrate nel verbale della successiva seduta del Consiglio di Fondazione.
- b) Le sedute del Consiglio di Fondazione vengono convocate dal Presidente con almeno 10 giorni d'anticipo mediante comunicazione scritta ai membri, specificando contestualmente l'ordine del giorno. Con il consenso di tutti i membri è possibile rinunciare all'osservanza del suddetto termine di preavviso.
- c) Il Consiglio di Fondazione tiene un verbale delle proprie decisioni. Tale verbale viene firmato dal presidente della seduta, dal Direttore e dal segretario e viene approvato nel corso della seduta successiva.

Art. 3 Amministrazione

- 1 Le funzioni di amministrazione sono demandate a una società specializzata.
- 2 Competenze
 - a) L'amministrazione esercita, in particolare, le seguenti competenze:
 - definizione della struttura e organizzazione della distribuzione;
 - assistenza a persone assicurate, intermediari finanziari, gestori patrimoniali, consulenti e intermediari;
 - amministrazione tecnica;
 - contabilità finanziaria e per i titoli;
 - redazione del conto annuale;
 - verifica e salvaguardia della liquidità operativa;
 - definizione ed esecuzione dei processi di controllo (IKS);
 - funzione di referente per tutti gli organi, gli Assicurati e i partner (banca, amministratori patrimoniali ecc.).
 - b) I compiti da affidare all'Amministrazione sono disciplinati da uno specifico contratto.

Art. 4 Ufficio di revisione

- 1 Il Consiglio di Fondazione nomina un ufficio di revisione. Quest'ultimo ha il compito di verificare annualmente l'amministrazione, la contabilità e gli investimenti patrimoniali della Fondazione.
- 2 Sulla base delle osservazioni e degli accertamenti effettuati, redige un rapporto scritto.

Art. 5 Negozi giuridici con soggetti affiliati

- 1 Gli atti giuridici con affiliati sono ammessi se giovano agli interessi finanziari di tutti gli assicurati.

- 2 Il Consiglio di Fondazione stabilisce quali negozi giuridici con soggetti affiliati debbano essere considerati significativi.
- 3 In caso di negozi giuridici significativi con soggetti affiliati, il Consiglio di Fondazione esige almeno due offerte da parte di concorrenti, che valuterà in modo obiettivo e trasparente. Il processo decisionale deve essere documentato, in modo da consentire all'ufficio di revisione di condurre un'adeguata verifica durante i controlli annuali dei conti. La decisione va presa nell'interesse degli assicurati.
- 4 Le norme e le responsabilità per i negozi giuridici con soggetti affiliati nell'ambito della gestione patrimoniale sono definite nel regolamento d'investimento.

Art. 6 Comunicazione e dichiarazione scritta dei vantaggi patrimoniali

- 1 Le persone e le istituzioni a cui è affidata la direzione, l'amministrazione o la gestione patrimoniale devono stabilire in un accordo scritto la natura e l'ammontare del loro compenso in modo chiaramente determinabile. Devono rimettere alla Fondazione tutti i vantaggi patrimoniali di cui all'art. 48k OPP 2. Sono esclusi gli omaggi trascurabili e occasionali di valore individualmente non superiore CHF 200 e CHF 1 000 per partner all'anno, per un massimo di CHF 2 500 all'anno.
- 2 Ogni anno l'Amministrazione richiede a tutte le persone e le istituzioni che si occupano dell'investimento in beni patrimoniali e dell'amministrazione una dichiarazione scritta sui vantaggi patrimoniali personali (ai sensi dell'art. 48k OPP 2) e ne fa rapporto al Consiglio di Fondazione.
- 3 In caso di violazione del principio di comunicazione, la Fondazione ha facoltà di applicare sanzioni, che in determinati casi possono comportare la risoluzione del rapporto di lavoro o dell'incarico con presentazione di una denuncia penale.

Art. 7 Altre norme

- 1 Segreto professionale
Tutti i soggetti che prendono parte alla previdenza sono tenuti a osservare la massima riservatezza su tutti i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare in merito alla situazione personale e finanziaria degli Assicurati e dei loro familiari. L'obbligo del segreto permane anche una volta terminato l'incarico.
- 2 Responsabilità
I membri degli organi nonché tutte le altre persone o ditte coinvolte nell'attuazione della previdenza non sono responsabili dei danni causati alla Fondazione per colpa lieve.
- 3 Astensione obbligatoria
I membri degli organi devono ricusarsi qualora la questione in oggetto riguardi, personalmente o commercialmente, la loro persona, il loro coniuge o partner, i loro figli o i loro genitori.

Qualora un membro debba ricusarsi, non potrà più partecipare all'attività consultiva né a quella decisoria. La questione o l'istanza in oggetto verranno trattate senza più interpellarlo.

4 Indennità

I membri degli organi e tutte le altre persone o aziende a cui viene affidata la previdenza percepiscono un'indennità per l'attività svolta nei confronti della Fondazione.

Art. 8 Lacune del Regolamento

Laddove il presente Regolamento non contenga alcuna norma per una fattispecie specifica, il Consiglio di Fondazione ne adotterà una confacente allo scopo della Fondazione.

Art. 9 Modifiche al Regolamento

Il Consiglio di Fondazione può disporre in qualunque momento una modifica del Regolamento. La Fondazione informa le persone assicurate in forma adeguata sulle modifiche al Regolamento. La versione in corso di validità è a disposizione dell'Assicurato su www.lealta.ch oppure può essere richiesta gratuitamente alla Fondazione.

Art. 10 Lingua di riferimento ed equiparazione

Lingua di riferimento per l'interpretazione di tutti i Regolamenti è il tedesco. Il genere maschile comprende anche il genere femminile.

Art. 11 Foro competente e diritto applicabile

Il presente Regolamento è disciplinato dal diritto svizzero. Nel caso di controversie tra l'assicurato, altri aventi diritto e la Fondazione, i tribunali competenti sono quelli previsti ai sensi dell'art. 73 LPP. Negli altri casi, per tutte le tipologie di procedimento il foro competente, nonché il luogo di adempimento e di esecuzione per l'assicurato/il partner contrattuale che non ha residenza o sede in Svizzera, è quello di Svitto.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020 e sostituisce il precedente Regolamento del 1° settembre 2019.

Svitto, 3 aprile 2020

Il Consiglio di Fondazione della Lealta Fondazione di libero passaggio